

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ASPLI

-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLIZIE LOCALI ITALIA-

Art. 1 – COSTITUZIONE E PREMESSA

1. Si è costituita in Roma, il giorno 18 maggio 1967, un'Associazione denominata ASPMI – ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLIZIE MUNICIPALI D'ITALIA – con sede operativa e sociale provvisoria in Roma, via della Consolazione n. 4, presso il Gruppo Sportivo della Polizia Municipale. Riconosciuta dal CONI in qualità di Associazione benemerita, soci fondatori sono stati i rappresentanti dei Gruppi Sportivi delle Polizie Municipali delle seguenti città: ROMA, CATANIA, FIRENZE, VERCELLI, BOLOGNA, NAPOLI, CARRARA, ANCONA, MILANO, PALERMO, GENOVA, CAGLIARI, BARI, MESSINA, BRESCIA, TORINO e MANTOVA.
2. Ancora in Roma, il giorno 20 aprile 2013, su proposta dei Gruppi Sportivi delle seguenti città: BRESCIA, CATANIA, MILANO, REGGIO CALABRIA, SALERNO, TORINO E VENEZIA, allo scopo di ottenere il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI, l'Associazione ha assunto la forma e la denominazione di "Associazione Sportiva Polizie Municipali d'Italia - Associazione Sportiva Dilettantistica", in breve "ASPMI - ASD", – con sede operativa e sociale provvisoria in Milano, via Boeri n.7, presso la sede del comando Polizia Locale di Milano.
3. A Venezia, il giorno 30 novembre 2023 su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, per omogeneizzare il nome dell'Associazione alla più attuale denominazione, l'Assemblea Nazionale degli Associati approva il cambio di nome dell'Associazione in "Associazione Sportiva Dilettantistica Polizie Locali Italia (ASPLI).
4. A seguire, con la dicitura "Polizia locale" si comprenderanno anche i corpi e/o servizi di Polizia Municipale, Polizia Provinciale e Polizia Metropolitana.

Titolo I – OGGETTO - SCOPO – DURATA

Art. 2 – OGGETTO

1. Il presente Statuto, nello spirito della Costituzione italiana ed in ossequio a quanto previsto dalla Legislazione italiana, in particolare dagli artt. 36 e seguenti del Codice civile, dell'art. 148 del TUIR, dell'art. 90 della legge 289/2002 e dal D. Lgs. n. 36/2001, regola le attività sociali, economiche e sportive dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ASPLI con sede, di norma, ove ubicata la Segreteria Generale. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo Nazionale (CDN), l'Associazione potrà istituire sedi operative diverse e/o modificare la sede legale ed operativa principale.
2. Il presente Statuto è ispirato al principio di democrazia interna nel rispetto dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.-
3. Il presente Statuto regola l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica.

Art. 3 – SCOPO E DURATA

1. Sono compiti dell'Associazione:
 - ◆ **in via principale, organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza sportiva dilettantistica;**
 - ◆ contribuire allo sviluppo sportivo, culturale e civile degli appartenenti ai corpi di Polizia Locale italiani e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, nonché alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
 - ◆ promuovere e favorire a livello locale e nazionale la diffusione, la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva in genere tra gli appartenenti ai corpi di Polizia Locale italiani, con particolare finalità ed interesse per alcune Discipline Sportive riconosciute dal CONI: Beach volley, Beach tennis, Bocce, Bowling, Calcio, Ciclismo, Corsa, Gimkana in moto, Mountain Bike, Nuoto, Pallacanestro, Pallavolo, Pesca, Sci, Tennis, Tennis tavolo, Tiro a segno accademico, Tiro a volo, Tiro dinamico. Queste discipline saranno praticate attraverso varie metodiche e stili oggi diffusi nel moderno mondo sportivo. Tale lista potrà essere variata in più o in meno in qualsiasi momento l'Associazione lo reputi necessario a mezzo specifica delibera del CDN;
 - ◆ avanzare proposte agli Enti sportivi e pubblici per un'adeguata programmazione sportiva sul territorio e promuovere rapporti con Associazioni similari a livello locale, nazionale e sovranazionale, pur mantenendosi estranea a questioni politiche e religiose, creando coesione, collaborazione, rispetto e conoscenza tra i soggetti diversi per cultura, tradizioni, usi e formazione professionale;
 - ◆ organizzare attività sportive in genere: corsi di formazione, seminari, gare, stage, prove pratiche, allenamenti, raduni per la pratica e la diffusione degli sport praticati, sia in ambienti pubblici che privati, sia all'aperto che al coperto;
 - ◆ organizzare competizioni sportive a livello locale, nazionale e sovranazionale riservate alle forze di Polizia locale e/o ad attività Interforze, quale mezzo di formazione professionale, psicofisica e morale tra i partecipanti;
 - ◆ promuovere, diffondere e praticare ogni attività sportiva, culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire il rapporto tra i Soci, loro familiari e simpatizzanti;
 - ◆ editare e diffondere riviste e ogni altro tipo di pubblicazione connessa alle attività sopra indicate sia in forma cartacea che digitale.
2. **In via secondaria l'Associazione può:**
 - ◆ svolgere attività nei settori dello sport e della promozione sportiva in genere, in tutte le sue forme e stili, comprese quelle discipline ed attività propedeutiche al mondo sportivo di carattere educativo, didattico, pedagogico, culturale e di promozione sociale, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo in genere, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti, in vigore, in materia di Associazioni Sportive Dilettantistiche.
 - ◆ prevalentemente in favore dei propri associati, gestire e/o possedere, prendere e/o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sportivo, sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero. Potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento, al miglioramento ed alla manutenzione di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
 - ◆ attuare operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo, rispettando i dettami delle leggi e dei regolamenti, in vigore, in materia;
 - ◆ gestire uno spaccio interno, condotto direttamente, per la somministrazione di alimenti e bevande, che diventi il punto di incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale, il tutto ad uso esclusivo dei soli Soci.
3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti

di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 36/2001.

Titolo II – ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 4 – ASSOCIATI: DIRITTI, DOVERI E DECADENZA

1. Il numero degli Associati è illimitato.
2. All'Associazione possono aderire tutti i singoli appartenenti ai Corpi e Servizi di PL italiani, di ambo i sessi, di qualsiasi grado, in servizio o in quiescenza da tali ruoli, che ne facciano richiesta.
3. Ferme restando le necessarie caratteristiche richieste dal comma 2, ad ASPLI possono essere Associati anche i legali rappresentanti di sodalizi sportivi costituiti in seno a corpi o servizi di Polizia Locale italiani. Rimane comunque esclusa l'associazione, ad ASPLI, di ogni altro sodalizio riconosciuto o meno dal Coni o altro Ente sportivo nazionale.
4. Non sono ammessi Associati temporanei.
5. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione.
6. Le quote o i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
7. La qualifica di Associato dà diritto a partecipare alle Assemblee Sociali, a votare alle Assemblee Sociali, a far parte dell'elettorato attivo e passivo, a concorrere alle Cariche Sociali, a frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie nonché a partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN)
8. Tutti gli Associati sono uguali e sono tenuti:
 - ◆ al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
 - ◆ all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
9. La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni dell'Associato che recede vanno presentate per iscritto al CDN - L'esclusione avviene nei seguenti casi:
 - ◆ quando l'Associato contravviene alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - ◆ quando l'Associato si rende moroso nel pagamento delle Quote Sociali senza giustificato motivo;
 - ◆ quando l'Associato non rinnova l'iscrizione annuale;
 - ◆ quando l'Associato, con la sua condotta o con azioni ritenute disonorevoli sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizza la normale vita associativa o costituisce ostacolo al buon andamento e/o al buon nome del sodalizio;
 - ◆ quando, in qualunque modo, l'Associato arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
 - ◆ quando l'Associato non è più appartenente ai Corpi o ai Servizi di Polizia Locale, fatti salvi i diritti di quiescenza;
10. È fatto divieto di associarsi a quanti si sono sottratti volontariamente con le proprie dimissioni ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Art. 5 – TESSERATI: DIRITTI, DOVERI E DECADENZA

1. I tesserati sono tutti quegli atleti e dirigenti appartenenti, o in quiescenza, ai corpi o servizi di Polizia Locale italiani e già associati a sodalizi sportivi costituiti in seno a Corpi o Servizi di Polizia

Locale. Essi possono partecipare a tutte le attività organizzate dall'Associazione previa acquisizione della tessera prevista da uno o più enti, a cui ASPLI è affiliata.

2. I Tesserati, non essendo associati ASPLI, non hanno diritto di voto e il loro numero è illimitato.
3. Tutti i Tesserati sono uguali e sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Regolamento, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
4. La qualifica di Tesserato si perde per esclusione o a causa di morte. L'esclusione avviene nei seguenti casi:
 - ◆ quando il Tesserato contravviene alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - ◆ quando il Tesserato, con la sua condotta o con azioni ritenute disonorevoli sia fuori che dentro l'Associazione, destabilizza la normale vita associativa o costituisce ostacolo al buon andamento e/o al buon nome del sodalizio;
 - ◆ quando, in qualunque modo, il Tesserato arrechi danni morali o materiali all'Associazione;
5. È fatto divieto di tesserarsi a quanti, già tesserati, si sono precedentemente sottratti volontariamente ai provvedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

Titolo III - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6 – PATRIMONIO, RENDICONTO ECONOMICO ED ESERCIZIO SOCIALE

1. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito: dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione e da eventuali fondi di riserva; dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di altri enti ed associazioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; da erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, sponsorizzazioni e proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione (comunque denominati) nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Le somme versate per le quote e i contributi sociali non sono rimborsabili in nessun caso.
4. L'esercizio sociale si esercita dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il rendiconto economico deve essere presentato dal CDN all'ANA, per l'approvazione, in genere entro il 30 aprile dell'anno successivo.
5. Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione.
6. Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
7. Il Presidente Nazionale e il CDN sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate a bilancio o non approvate successivamente come variazioni dello stesso.
8. Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente Nazionale, il CDN e chiunque abbia speso, senza autorizzazione, il proprio nome per conto dell'Associazione.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - ◆ l'Assemblea Nazionale degli Associati;
 - ◆ il Consiglio Direttivo Nazionale;
 - ◆ il Presidente Nazionale;

- ◆ Il Vicepresidente agli affari nazionali;
 - ◆ Il Vicepresidente agli affari internazionali;
 - ◆ il Segretario Generale;
 - ◆ il Tesoriere Nazionale;
 - ◆ il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - ◆ il Collegio dei Probiviri;
 - ◆ l'Addetto Stampa nazionale (facoltativo)
 - ◆ la Commissione Tecnica (facoltativo)
 - ◆ il Comitato dei Saggi (facoltativo)
 - ◆ i Presidenti onorari (facoltativo)
 - ◆ gli Associati onorari (facoltativo)
2. Il Presidente nazionale, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri sono eletti fra gli Associati fermo restando che non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico. Restano in carica 4 anni – in relazione al quadriennio Olimpico - e sono rieleggibili per non più di tre quadrienni consecutivi. Solo i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono esseri eletti anche tra i non Associati.
 3. Le funzioni dei membri degli organi dell'Associazione sono completamente gratuite. Ad essi spetta il rimborso delle sole spese inerenti all'espletamento dell'incarico.
 4. All'interno di ogni organo collegiale, non facoltativo, non possono essere elette due persone rappresentanti lo stesso Corpo o Servizio di Polizia Locale o uno stesso Comune. Viceversa, fino ad un massimo di due persone rappresentanti lo stesso Corpo o Servizio di Polizia Locale o uno stesso Comune possono essere elette in due diversi organi, siano essi individuali o collegiali. Negli organi facoltativi non vengono applicati limiti in tal senso in quanto viene privilegiata la professionalità del ruolo.
 5. E' fatto divieto ai componenti del CDN dell'Associazione di ricoprire cariche societarie in altre ASD riconosciute dal CONI nell'ambito della stessa FSN o DSA o facenti capo al medesimo EPS.

Art. 8 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE DEGLI ASSOCIATI (ANA)

1. L'ANA è il massimo organo deliberativo dell'Associazione e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il CDN-
2. In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno della totalità dei voti attribuiti al corpo elettorale societario; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno tranne lo scioglimento dell'Associazione come meglio esplicitato nel successivo art. 10.
3. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto.
4. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Associato, e che siano in regola con il versamento della quota associativa. In caso di parità, il voto del Presidente Nazionale vale doppio. Qualora la materia in votazione non preveda il voto dei componenti il CDN, in caso di parità la questione messa ai voti sarà approvata.
5. Ogni Associato, in assemblea, oltre al proprio voto può detenere al massimo tre deleghe contemporaneamente. Solamente durante le votazioni elettive, il numero dei voti a disposizione degli associati, rappresentanti sodalizi sportivi costituiti in seno a Corpi o Servizi di Polizia Locale italiani, sono differenziati come meglio esplicitato nel Regolamento dell'Associazione.
6. Può essere prevista la convocazione dell'ANA in forma telematica le cui modalità sono meglio esplicitate nel Regolamento dell'Associazione.

Art. 9 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

1. L'ANA viene convocata in seduta Ordinaria, su decisione del CDN a maggioranza dei presenti, ogni qualvolta se ne reputi la necessità per deliberare:
 - ◆ sulle linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - ◆ sugli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
 - ◆ su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
2. L'ANA elegge, quando dovuto e con votazioni separate e successive, Il Presidente Nazionale, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti ed i membri del Collegio dei Probiviri.
3. L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per la discussione e l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione e l'approvazione dell'attività svolta l'anno precedente e per la programmazione delle attività future.
4. La convocazione dell'ANA ordinaria avviene minimo 20 giorni prima della sua attuazione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e comunicazione agli associati mediante l'invio di lettera semplice o raccomandata A/R, e/o a mezzo fax e/o a mezzo e-mail e/o a mezzo pec e/o a mezzo pubblicazione sulla pagina web istituzionale.

Art. 10 – L'ASSEMBLEA NAZIONALE STRAORDINARIA

1. L'ANA viene convocata in seduta Straordinaria quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare:
 - ◆ tutte le volte il Consiglio Direttivo Nazionale reputi necessario;
 - ◆ tutte le volte il Collegio dei Revisori dei Conti reputi necessario;
 - ◆ ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati.
2. Nei casi succitati, l'Assemblea dovrà essere convocata entro 5 giorni dalla data in cui viene richiesta e deve trattare esclusivamente gli argomenti per cui è stata convocata. L'Assemblea Straordinaria dovrà svolgersi minimo 20 giorni dopo la sua convocazione mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e comunicazione agli associati mediante l'invio di lettera semplice o raccomandata A/R, e/o a mezzo fax e/o a mezzo e-mail e/o a mezzo pec e/o a mezzo pubblicazione sulla pagina web istituzionale.
3. Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare in merito all'adozione, alla modifica od integrazione dello Statuto ed alla surroga degli organi dell'Associazione nonché deliberare su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando i liquidatori. Anche in questi casi la convocazione va fatta almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'esecuzione della stessa.
4. La modifica, integrazione od approvazione di un nuovo Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con l'approvazione favorevole di almeno i tre quarti dei voti a disposizione del corpo elettorale presente e in regola con il pagamento della quota associativa.
5. Lo scioglimento dell'Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale previsto dallo Statuto e non vi sia la rielezione, nei tempi previsti (60 giorni), dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.
6. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà anche in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra o altre associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero ai fini sportivi in conformità a quanto previsto dalla legge 289/2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE (CDN)

1. Il CDN è formato dal Presidente, dal Vicepresidente agli affari nazionali, dal Vicepresidente agli affari internazionali e dai Consiglieri nazionali. Partecipano al CDN, senza diritto di voto, il Segretario generale dell'Associazione, il Tesoriere nazionale, il Presidente del collegio Revisori dei conti, il Presidente del Collegio dei Probiviri e, qualora ne sia stata istituita la figura, l'Addetto Stampa. È convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri che lo compongono.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di 20 giorni prima dell'adunanza.
3. Le sedute sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri con diritto di voto.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, quello del Presidente sarà determinante.
5. Il CDN è composto da un minimo di cinque a un massimo di quindici membri e viene eletto dall'ANA, riunita in seduta ordinaria. Il Presidente nazionale, su preciso mandato del CDN, subito prima delle elezioni propone all'ANA il numero dei membri che si andranno ad eleggere in CDN.
6. Durante la prima seduta, nomina, su proposta del Presidente Nazionale, i Vicepresidenti agli affari nazionali ed agli affari internazionali, il Tesoriere ed eventualmente, se necessita, l'Addetto Stampa; fissa, inoltre, le mansioni di tutti i Consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
7. Qualora, nel corso dell'esercizio sociale e per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più Consiglieri senza che esista una lista di candidati votati ma non eletti, il CDN provvederà a convocare in seduta straordinaria l'ANA per surrogare i Consiglieri mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
8. Il CDN dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora, per qualsiasi motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente, o il Vicepresidente agli affari nazionali o agli affari internazionali o il Consigliere più anziano anagraficamente, dovrà, senza indugio, predisporre tutto quanto necessario per arrivare a nuove elezioni entro e non oltre 60 giorni dallo scioglimento. Esso, inoltre, decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'ANA-
9. Il Consigliere che non partecipi a due riunioni consecutive senza giustificato motivo di legittimo impedimento, dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
10. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - ◆ redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'ANA;
 - ◆ condurre e gestire l'Associazione in conformità con le leggi;
 - ◆ approvare il rendiconto economico/finanziario, redatto dal Tesoriere, da sottoporre all'ANA;
 - ◆ fissare le date delle ANA sia ordinarie che straordinarie;
 - ◆ decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'ANA;
 - ◆ redigere ed approvare gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
 - ◆ adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di esclusione verso i Soci e deliberare, in genere, in merito alle controversie sorte all'interno dell'Associazione;
 - ◆ deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità;
 - ◆ favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione;
 - ◆ provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale e collaboratori, eventualmente esistenti, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni alla ANA;
 - ◆ deliberare su aperture o estinzioni di prestiti, mutui, investimenti, obbligazioni e, più in generale, tutte le linee di credito;
 - ◆ nominare commissioni tecniche e di lavoro, e loro responsabili, relativamente ai settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - ◆ nominare, su proposta del Presidente nazionale, propri rappresentanti atti alla partecipazione in

altri consessi nazionali o sovranazionali. Tali rappresentanti potranno, in qualsiasi momento, venir sfiduciati dal CDN a maggioranza dei presenti.

11. Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo Nazionale può avvalersi dei membri delle eventuali commissioni tecniche o di lavoro da esso nominate. Detti membri, qualora invitati, possono partecipare alle riunioni del CDN senza potere di voto.
12. Può essere prevista la convocazione del CDN in forma telematica, le cui modalità sono meglio esplicitate nel Regolamento dell'Associazione.

Art. 12 – IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente deve essere eletto con il 50%+1 dei voti espressi dall'ANA in seduta ordinaria. Qualora non venga raggiunta tale maggioranza può essere effettuato, nella stessa giornata, un altro tentativo d'elezione del Presidente distante almeno 30 minuti dal precedente spoglio dei voti. Falliti i due tentativi, l'ANA provvederà a fissare una nuova data per disputare le elezioni entro e non oltre 60 giorni.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma Sociale.
3. Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del CDN, il potere di straordinaria amministrazione.
4. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
5. Il Presidente è garante sulla osservanza dello Statuto sociale, presiede il CDN e, in caso di parità di voto in seno allo stesso, il suo voto sarà quello decisivo.
6. Propone al CDN, per la ratifica, il nome delle persone che reputa adeguate a rappresentare l'Associazione nei diversi organismi nazionali od internazionali in cui è chiamata ad operare.
7. Ha diritto di voto in tutte le riunioni o commissioni a cui prende parte e tratta tutti gli argomenti a lui delegati dal CDN-
8. Sceglie e nomina il Segretario Generale dell'Associazione e propone al CDN, per la nomina, il Tesoriere nazionale ed eventualmente, se necessita, l'Addetto Stampa, tutti generalmente scelti tra persone non candidate alle elezioni.
9. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola e fin da subito, Conti Correnti.
10. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'ANA e del CDN-
11. In caso di sua assenza, o di impedimento provvisorio, le sue mansioni vengono esercitate da uno dei Vicepresidente da lui incaricato.
12. In caso di dimissioni o impedimento definitivo si avrà la decadenza immediata di tutti gli organi elettivi tranne il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri. Spetterà al Vicepresidente incaricato oppure a quello designato dal Consiglio Direttivo Nazionale, qualora il Presidente Nazionale non ne abbia incaricato uno, l'ordinaria amministrazione e la convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea Nazionale dei Soci in seduta straordinaria per l'elezione del nuovo Presidente Nazionale e il rinnovo delle cariche sociali.
13. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, patrimoniali e finanziarie al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, redatto dal Segretario generale dell'Associazione, verbale che deve essere portato a conoscenza del CDN alla prima riunione utile.
14. Coordina ed attribuisce le attività ai due vicepresidenti.

Art. 13 – IL VICEPRESIDENTE AGLI AFFARI NAZIONALI

1. Il Vicepresidente agli affari nazionali viene nominato in seno al CDN su proposta del Presidente nazionale e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vicepresidente agli affari nazionali collabora con il Presidente nazionale nella gestione delle

attività su territorio nazionale.

3. Se la posizione resta vacante, il CDN provvede, alla prima riunione utile, a nominare un nuovo Vicepresidente che resterà in carica per il periodo rimanente - sempre relativamente al quadriennio olimpico.

Art. 14 – IL VICEPRESIDENTE AGLI AFFARI INTERNAZIONALI

1. Il Vicepresidente agli affari internazionali viene nominato in seno al CDN su proposta del Presidente nazionale e lo supporta nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vicepresidente agli affari internazionali collabora con il Presidente nazionale nella gestione delle attività internazionali.
3. Se la posizione resta vacante, il CDN provvede, alla prima riunione utile, a nominare un nuovo Vicepresidente che resterà in carica per il periodo rimanente - sempre relativamente al quadriennio olimpico.

Art. 15 – IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE

1. Il Segretario Generale Nazionale è nominato direttamente dal Presidente e decade nel momento in cui decade il Presidente che l'ha nominato.
2. I compiti del Segretario Generale Nazionale sono i seguenti:
 - ◆ partecipa senza diritto di voto, ma esclusivamente per la verbalizzazione, a tutte le riunioni dell'Associazione, coadiuvando l'attività degli Organi Sociali;
 - ◆ propone al CDN le iniziative che ritiene opportune;
 - ◆ cura e prepara formalmente tutte le riunioni;
 - ◆ predispose i deliberati e provvede all'esecuzione delle disposizioni degli Organi sociali;
 - ◆ tiene aggiornati i libri sociali anche in collaborazione con il Tesoriere Nazionale;
 - ◆ prima di ogni CDN trasmette per iscritto, ad ogni partecipante, gli aggiornamenti relativi al Corpo Sociale, al Bilancio, copia del Verbale della seduta precedente e ogni altro scritto sia necessario esaminare per poter deliberare relativamente all'ordine del giorno da discutere;
 - ◆ prima di ogni ANA trasmette per iscritto, ad ogni possibile partecipante, ogni scritto sia necessario esaminare per poter deliberare relativamente all'ordine del giorno da discutere;
 - ◆ cura i contatti interni ed esterni dell'Associazione;
 - ◆ assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Verbali, ai Bilanci e Rendiconti annuali ponendoli a disposizione degli Associati per la consultazione;
 - ◆ qualora non venga nominato un Addetto Stampa, egli è anche responsabile della comunicazione esterna e interna all'Associazione. Si occupa della diffusione mediatica di ogni avvenimento dell'Associazione a mezzo radio, tv, stampa, web e social media. Si occupa, inoltre, della realizzazione dell'annuario dell'Associazione, redigendolo e seguendone lo sviluppo in tutte le sue fasi. Se richiesto, Interviene nell'organizzazione delle varie manifestazioni sportive per la perfetta riuscita delle stesse;
3. in tutte le sue funzioni può essere coadiuvato da persone e/o organismi e/o enti, proposti da lui stesso, dal Presidente nazionale o da altro organo dell'Associazione e nominati dal CDN

Art. 16 – IL TESORIERE NAZIONALE

1. Il Tesoriere Nazionale è nominato dal CDN su proposta del Presidente nazionale ed è il responsabile delle finanze dell'Associazione.
2. Predispose il Rendiconto economico e finanziario, consuntivo e preventivo, che sottopone, dopo il consenso del Consiglio Direttivo Nazionale e del Collegio Revisori dei Conti, all'ANA per l'approvazione.
3. Partecipa alle riunioni del CDN esprimendo le sue opinioni su tutte le proposte concernenti nuove spese e presentando, ogni anno, un report sull'andamento finanziario dell'Associazione. Dette

opinioni, pur non vincolanti, vanno tenute in ampia considerazione dal CDN e trascritte nel verbale di ogni seduta.

4. Propone al CDN le iniziative che ritiene opportune.
5. Controlla il corretto tesseramento dei Soci ed è responsabile degli incassi e dei pagamenti.
6. Coadiuvata il Segretario generale alla tenuta dei libri sociali.
7. Nelle sue funzioni può essere coadiuvato da persone e/o organismi e/o enti, proposti da lui stesso, dal Presidente nazionale o da altro organo dell'Associazione e nominati dal CDN

Art. 17 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'ANA in seduta ordinaria-
2. È composto da un Presidente, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili ed eletto in seno al Collegio stesso, due membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non Associati.
3. Non decade se decadono anticipatamente gli Organi direttivi e resta in carica sino a nuove elezioni.
4. Il mandato dell'organo è quadriennale ed è rinnovabile.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'ASPLI e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
6. Il Presidente viene invitato ed ha la facoltà di partecipare ai CDN senza diritto di voto.
7. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale esprimendo, al riguardo, il proprio parere redigendo una relazione per l'ANA Ordinaria annuale. Relazione che viene esposta dal suo Presidente o persona da lui delegata.
8. Riferisce annualmente, con relazione scritta al CDN, sull'andamento dell'Associazione suggerendo, se del caso e sulla scorta di quanto esaminato, opportune azioni per una migliore gestione economica dell'ASPLI-
9. I membri del CRC si coordinano tra di loro in ordine a scadenze e luoghi delle riunioni.

Art. 18 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'ANA in seduta ordinaria-
2. È composto da un Presidente, preferibilmente esperto di materie giuridiche e nominato in seno al Collegio stesso, due membri effettivi e due supplenti scelti anche fra i non Associati .
3. Costituisce organo di giustizia e vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti da parte degli Associati.
4. Esprime parere scritto sulle vertenze che il CDN gli sottopone.
5. I provvedimenti sono presi a maggioranza e le riunioni sono formalmente valide con la presenza di tre membri, di cui uno sia il Presidente, o membro da lui delegato.
6. Il Presidente viene invitato ed ha la facoltà di partecipare ai CDN senza diritto di voto.
7. Non decade se decadono anticipatamente gli Organi direttivi e resta in carica sino a nuove elezioni.
8. Il mandato dell'organo è quadriennale ed è rinnovabile.
9. I membri del Collegio dei Probiviri si coordinano tra di loro in ordine a scadenze e luoghi delle riunioni.

TITOLO V – ULTERIORI FIGURE ISTITUZIONALI (facoltative)

Art. 19 – L'ADDETTO STAMPA NAZIONALE

1. Può essere previsto un ulteriore organo individuale: l'Addetto Stampa Nazionale. Egli viene nominato dal CDN su proposta del Presidente Nazionale, scelto tra gli associati e Tesserati e da quel momento diventa il responsabile della comunicazione esterna e interna all'Associazione.
2. Partecipa a tutte le riunioni e commissioni dell'Associazione, senza diritto di voto ma esprimendo i propri pareri in merito alle varie questioni trattate.

3. Propone al CDN le iniziative che ritiene opportune.
4. Si occupa della diffusione mediatica degli avvenimenti dell'Associazione a mezzo radio, tv, stampa, web e social media.
5. Si occupa della realizzazione dell'annuario dell'Associazione, redigendolo e seguendone lo sviluppo in tutte le sue fasi.
6. Interviene nell'organizzazione delle varie manifestazioni sportive collaborando alla perfetta riuscita delle stesse.
7. Aiuta il Segretario generale nella stesura dei verbali.
8. Nelle sue funzioni può essere coadiuvato da persone e/o organismi e/o enti, proposti da lui stesso, dal Presidente nazionale o da altro organo dell'Associazione e nominati dal CDN
9. Nel caso il CDN non individui una persona adatta a ricoprire l'importante ruolo di Addetto Stampa Nazionale, tale attività viene delegata, di diritto, al segretario Generale Nazionale.

Art. 20 – LA COMMISSIONE TECNICA

1. Può essere previsto un ulteriore organo collegiale: la Commissione Tecnica. Se nominata, sarà organo consultivo specialistico d'aiuto al CDN sotto il profilo tecnico-sportivo di tutte le discipline praticate in ASPLI.
2. La Commissione Tecnica viene nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale che ne individua i componenti anche su proposta degli atleti delle varie discipline sportive.
3. I componenti la Commissione Tecnica devono essere persone di comprovata e nota esperienza sportiva nonché specialisti della disciplina che dovranno seguire, nei limiti dei poteri che a loro verranno delegati dal CDN - Essi possono anche non appartenere, o non essere mai appartenuti, ai corpi o servizi di Polizia locale.
4. Di norma potrà essere nominato un Commissario Tecnico per ogni disciplina sportiva praticata in ASPLI. Ogni Commissario Tecnico potrà essere invitato a partecipare, con diritto di parola, al CDN.
5. I membri decadono assieme al Consiglio Direttivo che li ha nominati.
6. Qualora, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più Commissari Tecnici, il CDN può provvedere alla loro sostituzione.
7. Il CDN, ogni qual volta lo ritenga necessario, consulterà la Commissione Tecnica prima di assumere decisioni, particolarmente rilevanti, riguardanti la parte tecnico/sportiva delle discipline in toto.
8. Il CDN, ogni qual volta lo ritenga necessario, potrà consultare un singolo membro o una parte della Commissione Tecnica prima di assumere decisioni, particolarmente rilevanti, riguardanti la parte tecnico/sportiva di una o di alcune discipline.
9. Il Presidente Nazionale assieme al Vicepresidente agli affari nazionali, se del caso, possono decidere di convocare (anche su piattaforma digitale) la Commissione Tecnica o suoi singoli membri per discutere di:
 - ◆ verifica ed aggiornamento delle discipline sportive praticate dagli associati e tesserati;
 - ◆ verifica ed ammissione di nuove discipline sportive;
 - ◆ creazione ed aggiornamento dei regolamenti delle discipline sportive.
10. Il resoconto della riunione verrà verbalizzato dal Segretario Generale che ne farà pervenire copia ai membri del CDN che, alla prima occasione utile, lo voteranno per la ratifica.
11. Anche per la Commissione Tecnica può essere prevista la convocazione in forma telematica seguendo le stesse modalità previste per il CDN.
12. I Commissari Tecnici prestano la loro consulenza in maniera completamente gratuita. Ad essi può spettare il rimborso delle sole spese inerenti all'espletamento di un incarico affidato dal CDN. Nel caso in cui uno o più membri sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di C. T. svolta.

13. Le eventuali spese di trasferta, autorizzate dal Presidente e derivate da viaggi per partecipazione alle attività istituzionali in seno all'Associazione, devono essere presentate tempestivamente al Tesoriere nazionale tramite la compilazione dell'apposita modulistica.
14. I rimborsi spese vengono concessi rispettando i parametri stabiliti in sede di CDN.

Art. 21 – IL COMITATO DEI SAGGI

1. Può essere previsto un ulteriore organo collegiale: il Comitato dei Saggi.
2. Il Comitato dei Saggi viene nominato dal Presidente Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo Nazionale, individuandone i componenti, di norma, tra i passati presidenti dell'Associazione ovvero tra personalità di grande prestigio e che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione in possesso di alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione.
3. E' formato da almeno tre componenti e non è previsto un numero massimo di membri.
4. Il Comitato dei Saggi opera in maniera collegiale e a scopo consultivo su richiesta degli organi sociali. In particolare, il Presidente Nazionale, ogni qual volta lo ritenga necessario consulterà il Comitato dei Saggi prima di assumere decisioni particolarmente rilevanti per la vita associativa.
5. Il Comitato dei Saggi, anche d'iniziativa può esprimere pareri indirizzati al CDN su temi particolarmente rilevanti per la vita associativa.
6. I membri decadono qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta degli stessi. Decadono inoltre alla fine del mandato del Presidente che li ha nominati.
7. La carica è a titolo onorifico;
8. I membri del Comitato dei Saggi si coordinano tra di loro in ordine a scadenze e luoghi delle riunioni. Prestano la loro consulenza in maniera completamente gratuita. Ad essi può spettare il rimborso delle sole spese inerenti all'espletamento di un incarico affidato dal CDN. Nel caso in cui uno o più membri sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività svolta quale membro del Comitato dei Saggi-
9. Le eventuali spese di trasferta, autorizzate dal Presidente e derivate da viaggi per partecipazione alle attività istituzionali in seno all'Associazione, devono essere presentate tempestivamente al Tesoriere nazionale tramite la compilazione dell'apposita modulistica.
10. I rimborsi spese vengono concessi rispettando i parametri stabiliti in sede di CDN.

Art. 22 – PRESIDENTI ONORARI E ASSOCIATI ONORARI

1. Possono essere previste le figure istituzionali di Presidente Onorario e Associato Onorario.
 - **IL PRESIDENTE ONORARIO**
2. La qualifica di Presidente Onorario si ottiene su nomina del CDN ed è proposta dal Presidente Nazionale.
3. È individuato, di norma, tra personalità di grande prestigio che abbiano contribuito in maniera rilevante alla affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione, in possesso di alte qualità morali e culturali tali da portare lustro all'Associazione anche e soprattutto in futuro.
4. La carica decade qualora le qualità morali venissero a mancare o su richiesta del Presidente Onorario stesso.
5. La carica è a titolo onorifico, il Presidente onorario non ha la rappresentanza dell'Associazione né poteri ma può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del CDN esprimendo pareri quando richiesti-
6. Se non Associato, può comunque partecipare alle Assemblee degli associati, senza diritto di voto, e può proporre iniziative inerenti la vita associativa.
7. Il Presidente Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e condividere gli scopi di cui all'articolo 2.
 - **L'ASSOCIATO ONORARIO**

8. La qualifica di Associato Onorario si ottiene su nomina del CDN ed è proposta dal Presidente Nazionale.
9. È individuato, di norma, tra i passati Presidenti dell'Associazione ovvero scelto tra gli associati o persone esterne all'Associazione che abbiano contribuito alla affermazione e/o allo sviluppo dell'Associazione.
10. La carica decade su richiesta dell'Associato Onorario stesso.
11. La carica è a titolo onorifico. L'Associato onorario non ha poteri.
12. Se non Associato, può comunque partecipare alle Assemblee degli associati, senza diritto di voto, e può proporre iniziative inerenti alla vita associativa.
13. L'Associato Onorario deve accettare gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno e condividere gli scopi di cui all'articolo 2.

TITOLO VI– DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. La richiesta di Assemblea Straordinaria, avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli Associati aventi diritto al voto, con esclusione delle deleghe.
2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'ANA, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei voti degli Associati aventi diritto al voto desunti dal totale dell'intero corpo elettorale.
3. Lo scioglimento dell'Associazione è approvato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei voti, desunti dalla totalità dei voti a disposizione del corpo elettorale.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano finalità analoghe ovvero a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – AFFILIAZIONI

1. Al fine di mantenere l'iscrizione annuale al registro nazionale CONI delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, si stabilisce che l'Associazione si affili ad uno o più EPS riconosciuti dal CONI e/o alle FSN o DSA collegate e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti, compresi quelli dello stesso CONI- L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle Federazioni/Enti/CONI dovessero adottare a suo carico nonché le decisioni che le autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 25 – PROMOZIONE DELLA PARITA' DI GENERE

1. Recependo i dettami dell'art. 40 del D. Lgs. 36/2001, l'ASPLI promuoverà la parità di genere a tutti i livelli ed in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e responsabilità interni all'Associazione secondo le indicazioni che il CONI o, in sua vece, l'Autorità Politica detterà con apposito Regolamento. Appena entrate in vigore, tali indicazioni, verranno riportate nel Regolamento dell'Associazione che integra e completa questo Statuto.

Art. 26 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Per effetto dell'appartenenza all'ASPLI, tutte le controversie sorte tra l'Associazione e d i propri Associati, anche solo indirettamente riferibili alla vita sociale, saranno assegnate all'esclusiva competenza del Consiglio dei Probiviri. I Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre la suddetta, compresa quella giudiziaria.


Art. 27 – RICHIAMO NORMATIVO


1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, in particolare a Statuto e Regolamenti del CONI, delle FSN e alle leggi speciali sulle associazioni.

Art. 28 – APPENDICE

1. Il presente Statuto è stato predisposto dal CDN ASPLI in data 01/03/2021 ed approvato dall'ANA, convocata in seduta Straordinaria in data 31/03/2021, con il seguente esito: voti favorevoli venti, voti contrari nessuno, astenuti due.-
2. In data 30/11/2023, in occasione della necessità, entro il 31/12/2023, di aggiornare lo Statuto ai dettami della nuova riforma dello sport, è stato proposto dal CDN ed approvato dall'ANA, convocata in seduta Straordinaria l'aggiornamento statutario ed il cambio di denominazione dell'Associazione in ""Associazione Sportiva Dilettantistica Polizie Locali Italia – ASPLI -"
3. Su richiesta della FITAV - a cui ASPLI è affiliata - e vista la proroga alla presentazione degli Statuti entro il 30 giugno 2024, in data 07 maggio e 10 giugno 2024, il CDN ha provveduto ad apportare ulteriori modifiche al testo approvato.
4. In data 10 giugno 2024 l'ANA, convocata in seduta straordinaria, si esprime come segue circa l'approvazione definitiva dello Statuto: votanti presenti diciotto (18) di cui uno (1), Volpi, per delega; deleghe affidate ai votanti presenti undici (11); voti favorevoli ventidue (22), voti contrari zero (0), voti astenuti sei (6).
5. Qualsiasi norma approvata precedentemente al presente Statuto ed in contrasto con esso, si ritiene abrogata.
6. Il presente Statuto ha effetto immediato. Il CDN dovrà, nelle sue competenze, adoperarsi per mettere in atto ogni misura utile alla sua applicazione in tempi brevi cominciando dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ASPLI e provvedendo, poi, ad armonizzare, allo Statuto, il Regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia il 10/06/2024

Il Presidente dell'Assemblea
Mario VOLPI


il Segretario Generale
Dott. Alessandro FUOLEGA
il Segretario dell'Assemblea
Alessandro FUOLEGA
asd ASPLI
Associazione Sportiva Polizie Locali Italia
Isola Nuova del Tronchetto n.10 - 30135 Venezia
C.F. 94035970485 - P.Iva 01475950471


Il Presidente
Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI
